



**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE**

Il Giudice

Esaminati gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 13 dicembre 2016,

Osserva

Il problema dell'ammissibilità del giuramento decisorio finalizzato ad una più compiuta descrizione e quantificazione delle risorse economiche dei coniugi ha suscitato un vivace dibattito, sia in ambito giurisprudenziale che in prospettiva dottrinale, tra i sostenitori dell'indisponibilità del diritto all'assegno di mantenimento e coloro i quali, invece, accettano l'idea che tale posizione soggettiva rientri nel potere dispositivo delle parti (cfr., tra i precedenti dogmaticamente più solidi in giurisprudenza, Cass. Civ., 4 giugno 1983, n. 3811 per la tesi affermativa e Cass. Civ., 9 novembre 1970, n. 2287, per la prospettazione negativa).

Si ritiene, d'altronde, che un ragionevole approccio alla tematica in questione debba muovere dall'assunto per cui il diritto all'assegno di mantenimento, sia in regime di separazione che in quello di divorzio, è disponibile nella misura in cui il giudice, per poterlo riconoscere, necessita della domanda di parte, ma che - in linea con le più autorevoli meditazioni dottrinali sul tema - a tale disponibilità processuale relativa fa da contraltare una autentica indisponibilità sostanziale, la quale riceve conferma dalla stessa natura assistenziale dell'assegno.

È pur vero che alcuni interpreti riconnettono l'inammissibilità del giuramento decisorio alla sola porzione "alimentare" dell'assegno (in quanto ritenuta indisponibile), mostrandosi al contrario inclini ad ammetterlo per tutto ciò che esula dallo stato di bisogno. Tuttavia, al netto delle più che fondate riserve sulla legittimità dell'impostazione esegetica fatta propria dalla parte deferente, va comunque rimarcato che il deferimento del giuramento decisorio sulle risorse economiche dei coniugi non permetterebbe - come osservato dai più autorevoli interpreti - un'automatica decisione sul punto (tant'è vero che si è ritenuto che le dichiarazioni che ne costituiscono il contenuto rappresenterebbero né più né meno che semplici elementi presuntivi, idonei al più a riscontrare altre prove).

Quanto appena osservato induce a ritenere che, indipendentemente dalla *querelle* dogmatica circa la sua dignità di mezzo di prova, il giuramento decisorio in relazione all'assegno di mantenimento del coniuge più debole, in quanto espressione imperfetta del potere dispositivo delle parti nel processo, non assolverebbe pienamente la sua funzione tombale di risoluzione della controversia, che - come è noto - non lascia all'organo giudicante alcun margine di apprezzamento.

PQM

dichiara inammissibile il giuramento decisorio deferito da (*OMISSIS*) a (*OMISSIS*) sui capitoli articolati nella nota autorizzata del (*OMISSIS*).

Rinvia all'udienza del (*OMISSIS*) per la precisazione delle conclusioni.

Palermo, 23 dicembre 2016

IL GIUDICE
Michele Ruvolo